



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

COPIA

Deliberazione

n° 161

del 09/10/2012

Oggetto: C.C.N.L. Enti Locali. determinazione definitiva del Fondo Accessorio per l'anno 2012 .-

L'anno duemiladodici, addì nove del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA ESECUTIVA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
1	ULIVIERI FRANCO	X	
2	MAZZARELLI GIULIO	X	
3	GUIDOTTI EMILIA		X
4	SAVELLI SIMONE	X	
		3	1

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 3 – Assenti 1 – non in carica n° 0 – Tot Componenti n° 4 – Assume la presidenza il Dr. ULIVIERI FRANCO nella sua qualità di Presidente e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA

VISTI i seguenti articoli:

- Articolo 9, comma 1, D.L. 78/2010;
- Articolo 9, comma 2, D.L. 78/2010;
- Articolo 9 comma 2-bis D.L. 78/2010;
- Articolo 9 comma 3 D.L. 78/2010;
- Articolo 9 comma 4. D.L. 78/2010;

PRESO ATTO:

- del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio” e, pur costituendo un primo limite all'incremento del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2011, si configura come una norma a termine (triennio 2011/2013) di salvaguardia alla finanze pubbliche che non inficia le normative preesistenti per la costituzione del fondo.”*
- del disposto della Circolare RGS del 15 aprile 2011, n. 12, in merito all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010: *“Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo. Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare. Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità. È opportuno precisare che l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le*

singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte. Si tratta, in sostanza, di un limite alla crescita diverso da quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle

- *componenti del trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività. Si precisa, inoltre, che le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall’anno 2014. Le amministrazioni nell’ambito del trattamento accessorio potranno utilizzare anche le risorse di cui all’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Le modifiche recate dal comma 2-bis comportano la revisione delle modalità di computo delle economie relative al personale cessato dall’anno 2010 e di quantificazione degli oneri per le assunzioni di personale in sede di programmazione dei fabbisogni e di autorizzazione a nuove assunzioni a decorrere dall’anno 2011. In sostanza, sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni andranno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio. Su tali aspetti si rinvia a successive, apposite istruzioni”;*

EVIDENZIATO che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può che riferirsi al fondo risorse decentrate, uniche risorse che sono contrattate annualmente (procedura che non avviene, per esempio, per il “fondo” lavoro straordinario, pur essendo sicuramente una voce del trattamento accessorio) e che la Circolare RGS 12/2011 ha giustamente individuato le risorse di cui all’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 in quelle del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa;

PRESO ATTO che:

- l’articolo 9, comma 2-bis del D.L.78/2010 dispone la riduzione del fondo, in caso di cessazioni di personale, in maniera proporzionale alle cessazioni stesse;
- che la circolare sopra citata ha individuato un metodo matematico per calcolare la somma da decurtare dal fondo in caso di cessazione di dipendenti:
 - ❖ *il numero dei dipendenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento;*
 - ❖ *il numero dei dipendenti al 31 dicembre dello stesso anno;*
 - ❖ *calcolo della media aritmetica fra il numero dei dipendenti all’inizio ed alla fine dell’anno di riferimento e confronto della stessa con quella dell’anno 2010, calcolata allo stesso modo;*
 - ❖ *individuazione della percentuale di riduzione del fondo;*
 - ❖ *riduzione del fondo;*

PRESO ATTO che la riduzione del fondo riguarda sia la parte stabile che la parte variabile;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti Toscana, con la deliberazione n. 519/2011, ha fornito le seguenti indicazioni:

“... omissis ... la normativa di riferimento è dettata dall’art. 9, comma 2bis della legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per quanto riguarda l’individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in

materia, ivi compreso l’art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008”. Tale disposizione si pone il fine di perseguire il contenimento della spesa del personale pubblico onde concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al conseguimento degli obiettivi di programmazione economica.... omissis In risposta al omissis quesito, che chiede se la riduzione del fondo debba avvenire indistintamente sull’ammontare complessivo o operando una decurtazione differente per le risorse stabili e per quelle variabili, la Sezione nell’esercizio del controllo monitoraggio al bilancio di previsione 2011 si è espressa (da ultimo con deliberazione n. 295 del 8 novembre 2011) chiarendo che “la riduzione del fondo 2011 (che ha come base di calcolo il fondo 2010), proporzionale alla riduzione del personale in servizio, è stata quindi espressamente indicata dal legislatore, pur trattandosi di un principio immanente, correlato al buon andamento in via generale ed alla coerenza fra risorse accessorie e personale destinatario. Orbene, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP, con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011, ha suggerito, al fine di rendere uniforme l’applicazione della suddetta disposizione, un possibile modello matematico: la riduzione può essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. La Sezione ritiene, quindi, che, in via previsionale, l’Ente sia tenuto a prevedere la riduzione del fondo delle risorse accessorie, in correlazione alla previsione delle cessazioni dal servizio o comunque riduzioni di personale, che in via programmatica deve conoscere, operando poi l’eventuale rimodulazione a fine esercizio. Occorre anche porre in luce che la riduzione del fondo, proporzionale alle cessazioni avvenute nel medesimo esercizio finanziario, riguarda in primo luogo le risorse stabili che, peraltro, sono le sole direttamente ed immediatamente correlate all’effettiva massa salariale legata all’organico in servizio dell’ente. Le risorse variabili sono connesse alle prestazioni rese dal personale in servizio, ed ai risultati conseguiti, nella logica di premialità e valorizzazione del merito. La riduzione del fondo deve operare nell’anno stesso in cui si sono verificate le cessazioni. È evidente che solo a fine anno vi può essere la verifica effettiva della consistenza del fondo per l’anno 2011. Tuttavia sono opportuni una previsione attendibile ed un monitoraggio costante nel corso dell’esercizio, al fine di evitare riflessi negativi sugli equilibri del fondo complessivo. L’algoritmo proposto dall’IGOP opera un calcolo medio, di fatto di minor impatto sull’entità del fondo, ma di minor complessità rispetto ad un calcolo più articolato, che tenga conto in via previsionale della data di cessazione delle singole unità per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Il costante monitoraggio in corso dell’anno mira proprio a garantire maggiore certezza di somme a disposizione per l’erogazione degli istituti contrattualmente previsti.” In conclusione la decurtazione va calcolata in base al modello

prefigurato dal Ministero sull'intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte variabile e parte fissa.";

PRESO ATTO che una riduzione *tout court* delle risorse variabili annuali è incoerente ed illogica, dato che le risorse variabili (dalle quali devono essere neutralizzate quelle individuate dalla delibera della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 51/2011) non sono sempre ed in ogni caso destinate potenzialmente a tutti i dipendenti (a solo titolo esemplificativo, le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL 1999 sono per contratto destinate al finanziamento di progetti specifici spesso affidati ad un gruppo anche limitato di dipendenti:

"2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.";

EVIDENZIATO che la delibera 51 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite ha, in definitiva, fissato un criterio per individuare le voci del fondo da neutralizzare ovvero:

- è possibile neutralizzare solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. (*"Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica. Detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti. Sulla base delle argomentazioni che precedono, tra le risorse di alimentazione del fondo di cui alla richiesta di parere della Sezione di controllo per la Regione Lombardia le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78");*
- non è possibile neutralizzare quelle risorse che sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa (*"Diversamente le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere*

computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis");

CONSIDERATO che, in base a tale concetto, le risorse variabili da considerare ai fini della riduzione del fondo per cessazione del personale dovrebbero essere quelle destinate alla pluralità dei dipendenti e non quelle che sono destinate alla realizzazione di specifici progetti affidati ad un gruppo limitato di personale;

PRESO ATTO che, in seguito alla rigidità delle interpretazioni più recenti, è risultato prudente provvedere alla riduzione del fondo sia di parte stabile che variabile ma solo per la parte del fondo che viene presa in considerazione per il rispetto delle limitazioni in materia di fondo risorse decentrate (ovvero depurata delle voci di alimentazione individuate dalla delibera della Corte dei Conti Sezioni Riunite n.51/2011) in caso di riduzioni di personale;

PRESO ATTO che questo ente ha avuto n. 1 cessazione nell'anno 2011 e, sulla base del disposto della Circolare n. 12/2011, è stato provveduto a ridurre il fondo risorse decentrate dipendenti .

PRESO ATTO che le varie Sezioni regionali della Corte dei Conti si sono espresse, in merito all'utilizzo delle economie del fondo, in maniera e con contenuti diversi:

- **Sezione regionale della Corte Conti Veneto**, *che si è espressa, con la delibera n. 285/11, ritenendo il limite dell'anno 2011 del fondo risorse decentrate, rispetto al fondo 2010, si applichi*

anche sulle economie degli anni precedenti: “Ed alla luce di quanto evidenziato deve trovare risposta anche il secondo quesito prospettato “se analogo ragionamento possa essere fatto per le economie da lavoro straordinario o per le risorse decentrate non liquidate, che vanno ad alimentare il fondo dell'anno successivo ma che non rappresentano un vero e proprio incremento delle risorse a carico del bilancio”. Ritiene infatti il Collegio, per ragioni di coerenza con l'impianto normativo vincolistico sopra ricordato, introdotto dal legislatore con la manovra estiva (cfr, questa Sezione, deliberazioni nn. 172 e 194/2010/PAR citate), che il contenimento della spesa del trattamento economico accessorio rispetto alla correlata del 2010, vada verificato tenendo conto dell'impegno di spesa imputato a tal fine sul bilancio corrispondente. Con la conseguenza che le economie su detto fondo relative all'anno 2010, non potranno essere riportate all'anno 2011 qualora, in tal modo, si superi l'importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l'art. 9, comma 2 bis citato, come determinata in base al criterio sopra riportato”;

- **Sezione regionale della Corte dei Conti della Puglia**, *che si è espressa, con la delibera n. 58/2011, sostenendo la tesi opposta “Il secondo quesito prospettato riguarda la questione “se vadano considerate le risorse discendenti da somme non utilizzate nell'esercizio precedente e come tali da riscrivere nel fondo 2011”, risorse che, asserisce il Comune, non rappresenterebbero un vero e proprio incremento delle risorse a carico del bilancio, bensì “utilizzo di somme già destinate nel 2010 e mantenute nella gestione residui per vincolo di destinazione”. Evidenzia a tale proposito il Comune che la valutazione delle somme non spese nell'anno precedente determinerebbe, di fatto, una riduzione delle risorse destinate nell'anno 2011 al trattamento accessorio del personale. Con riferimento a tale specifico punto, il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il*

monte-risorse raggiungibile nel 2011 al “corrispondente importo dell’anno 2010”, ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni “aggiunta” derivante da re-sidui degli anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del “tetto” 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati;

- **Sezione Regionale della Corte dei Conti Lombardia** che si è espressa, con la delibera n. 609 del 11 novembre 2011, stabilendo che: “Sempre nell’ottica dei congelamenti retributivi comminati dal D.L. n. 78 del 2010, infatti, si ribadisce che la ratio della norma deve essere individuata nella cristallizzazione della dinamica retributiva del pubblico impiego (incluse le risorse per il trattamento accessorio) al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico-finanziaria del Paese. Rispetto a tali esigenze, la misura di contenimento deve reputarsi applicabile, quindi, sinanco laddove l’ente disponga di risorse aggiuntive, derivanti ad esempio da incrementi di entrata ovvero da riporto di erogazioni di risorse non effettuate negli anni precedenti (come nel caso prospettato dal Comune di ...). Resta inteso, peraltro, che sia pure non idonee a consentire una deroga alla limitazione operata dal legislatore, il “trasporto” previsto dalla contrattazione collettiva al successivo esercizio finanziario di somme in concreto non erogate opera in bonam partem sia pure nel più limitato senso di rendere irrilevante, al fine della determinazione del plafond cui ancorare il tetto di spesa, la mancata attribuzione delle predette risorse”;
- **Sezione Regionale di controllo per il Piemonte** della Corte dei Conti, che si è espressa con la deliberazione n. 305/2012, chiarisce se e come le economie realizzate possano essere utilizzate in incremento al fondo disponibile per il salario accessorio del contratto integrativo. La sezione opera un’opportuna distinzione nell’ambito della categoria delle “economie”: da un lato ci sono le somme risparmiate a seguito di un effettuato sistema selettivo di attribuzione del salario accessorio; dall’altro le somme stanziare e non utilizzate a causa del mancato perfezionamento della procedura di attribuzione dello stesso nell’anno di riferimento.

Nel primo caso, le economie del salario accessorio dell’anno precedente non possono essere “trasportate” in incremento al fondo dell’anno successivo, a causa dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010. Nel secondo trattandosi di somme stanziare, non utilizzate, ma dotate di vincolo di destinazione, non possono essere riscritte (vincolate) nell’anno successivo e non vanno ad incidere sull’entità del fondo di riferimento dell’anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un vero e proprio incremento del fondo, ma un mero trasferimento temporale di spese di somme già certificate.

In questo senso deve interpretarsi l’art. 17, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999, laddove consente che le somme non utilizzate o non attribuite sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.

- **Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo** deliberazione n. 345 del 10 settembre 2012 la quale fornisce parere in ordine alla costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale, nell’ipotesi in cui le risorse ulteriori provengono da finanziamenti esterni all’Ente e siano di derivazione Comunitaria.

La sezione interpreta l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, che cristallizza al 2010 il tetto di spesa relativo all’ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi da destinare al trattamento accessorio del personale. Nel caso di specie, si tratta di risorse aggiuntive che transitano sul fondo per il trattamento accessorio in modo solo figurato, non essendo destinati ad incrementare tutte le quote accessorie del personale ma solo di quelle professionalità interne dotate di particolari competenze coinvolte in progetti specifici ideati e realizzati sulla base di quanto stabilito dall’art. 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999. La sezione cita la delibera

51/2011 delle sezioni riunite della Corte, la quale ha aperto ad alcune specifiche deroghe al limite imposto dal comma 2 bis. Ricorda anche la circolare RGS 6 aprile 2011 n. 1, sul patto di stabilità per il triennio 2011-2013, nella quale è stabilito che sono escluse dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni.

La fattispecie in esame, conclude la sezione, è riconducibile, per analogia, alle ipotesi in deroga essendo le stesse, potenzialmente, non destinate alla generalità dei dipendenti dell'Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa. Dette risorse, infatti, alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica ma solo di quelle professionalità interne dotate di particolari competenze coinvolte in progetti specifici. Pertanto tali risorse sono da escludere dal tetto relativo alla contrattazione decentrata.

VISTA la Circolare n. 16/2012 "Il conto annuale 2011 - rilevazione prevista dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che al paragrafo dedicato alla contrattazione integrativa decentrata stabilisce che:

- 1) *omissis*
- 2) *Importo totale del fondo 2010. Occorre indicare l'ammontare complessivo del fondo 2010 (risorse fisse + risorse variabili) comprensivo delle somme relative alle progressioni economiche orizzontali eventualmente contabilizzate in bilancio, anche per i comparti i cui contratti prevedono tale forma di contabilizzazione.*
- 3) *Importo totale del fondo 2011. Anche in questo caso è necessario riportare l'importo complessivo del fondo 2011 comprensivo delle progressioni economiche orizzontali eventualmente contabilizzate in bilancio.*
- 4) *(eventuale) Percentuale di riduzione proporzionale del personale. La seconda parte del comma 2-bis del citato art. 9 legge 122/2010 prevede che, una volta ricondotto il fondo 2011 al limite del fondo 2010, lo stesso venga ulteriormente ridotto in proporzione alla riduzione del personale. La circolare n. 12/2011 precisa che tale riduzione va effettuata per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio dell'anno 2010. Il valore medio è rappresentato dalla media*

aritmetica dei presenti al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, la variazione percentuale tra le due medie rappresenta la misura della riduzione da operare sul fondo.

- 5) ***Totale fondo 2010 che non rileva ai fini del rispetto del limite 2010. Il dato serve a evidenziare l'ammontare delle risorse non soggette al vincolo del limite stabilito dall'art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010. Sono da conteggiare a tale fine, ove presenti, le economie del fondo anno precedente, le quote per progettazione, il conto terzi, i compensi agli avvocati per sentenze favorevoli, le risorse da comunità europea.***
- 6) ***Totale fondo 2011 che non rileva ai fini del rispetto del limite 2010. Il dato segue le finalità e le modalità indicate nel punto precedente.***

PRESO ATTO che il fondo 2012, sulla base del prospetto redatto dall'ufficio personale, risulta costituito dalle voci sotto indicate, mentre il lavoro straordinario, che non fa parte di tali voci, è stato calcolato nel seguente modo:

LAVORO STRAORDINARIO: Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b, D.P.R. 333/90, ridotta dal 01 gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 1° gennaio 2000 del 3%;

Anno 2011 FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE
E PER LA PRODUTTIVITA'

ARTICOLO 31, COMMA 2, CCNL 2004, PARTE STABILE

articolo 14, comma 4, CCNL 01/04/1999 risparmio del 3% del lavoro straordinario;

ARTICOLO 15 CCNL 01/04/1999:

articolo 15, comma 1, lettera a);

ARTICOLO 31 CCNL 1995 al netto dello straordinario;

- Base Fondo 1995 al netto del lavoro straordinario;
- Rivalutazione del 6 %;
- Incremento pari allo 0,4% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;
- Incremento di un importo pari allo 0,25% del monte salari annuo riferito al 1995;
- Incremento di un importo pari allo 0,1 del monte salari annuo riferito al 1995, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;

articolo 15, comma 1, lettera b);

ARTICOLO 32 CCNL 1995, comma 1, articolo 3, comma 1 CCNL 1996

- Incremento pari allo 0,5% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;
- Incremento di un importo pari allo 0,65% del monte salari annuo riferito al 1995, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione;

articolo 15, comma 1, lettera c);

ARTICOLO 32 CCNL 1995, comma 1, comma 4, e articolo 3, commi 2 e 3 CCNL 1996

Incremento di un importo pari allo 0,80% (0,20 + 0,60) del monte salari annuo riferito al 1995, in virtù delle economie di gestione determinate a consuntivo, secondo la disciplina dell'articolo 32 del ccnl 1995 e dell'articolo 3 del ccnl 16 luglio 1996;

Articolo 15, comma 1, lettera g) (LED); lettera h); lettera j) (0,52 MS 1997);

Articolo 4, comma 2, CNL 05/10/2001 (1,1% del monte salari 1999);

Articolo 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 (Ria dei dipendenti cessati dal 2000);

Articolo 32, comma 1, CCNL 2004 0,62% monte salari 2001;

Articolo 32, comma 2, CCNL 2004 0,50% monte salari 2001 (spesa per il personale era inferiore al 39% delle entrate correnti – 26% per l'anno 2003- 28% per l'anno 2004);

Articolo 32, comma 7, CCNL 2004 (rispetto delle medesime condizioni specificate sopra nei commi 3) incremento 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità);

Articolo 4, comma 1, CCNL 2006 incremento 0,50 monte salari anno 2003 (spesa per il personale era inferiore al 39% delle entrate correnti – 23% per l'anno 2005 – 30% per l'anno 2006);

Articolo 8, comma 2, CCNL 11/04/2008 0,60% monte salari anno 2005, dando atto che è stato inserito il valore riferito al primo semestre ovvero fino all'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (spesa per il personale era inferiore al 39% delle entrate correnti – 24% per l'anno 2007- 27% per l'anno 2008);

ARTICOLO 31, COMMA 3, CCNL 2004 PARTE VARIABILE

articolo 15, comma 2, (1,2% monte salari 1997 – condizioni necessarie: non essere deficitari – accertamento fatto dal nucleo di valutazione)- **non applicato per l'anno 2012;**

articolo 15, comma 5, **relativo all'incentivazione della gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni al quale è inevitabilmente correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.**

EVENTUALI residui produttività anno 2010 ed anno 2011 che sarà liquidata nel 2012

PRESO ATTO che il fondo è integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14;

PRESO ATTO che le voci previste dalla lettera k, dell'articolo 15, CCNL 1999, che afferiscono agli incentivi alle progettazioni ed agli interventi A.I.B. che sono destinati a personale specialistico in numero limitato e non dovrebbero far parte dell'ammontare del fondo da considerare ai fini delle limitazioni (somme neutralizzate);

VISTA la costituzione del fondo effettuata dall'U.Op. Trattamento economico, come da prospetto allegato, e ritenuta la medesima meritevole di approvazione; (All.A)

PRESO ATTO:

- della costituzione del fondo 2012;

CONSIDERATO, come risulta dagli allegati prospetti, che:

- il fondo anno 2012 parte stabile è uguale a quello dell'anno 2010;
- il fondo complessivo 2012, anche considerato la parte variabile nei limiti del fondo 2010.

PRESO ATTO che il fondo 2012 è destinato nel seguente modo, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata:

DESTINAZIONI DEI FONDI	2012
-------------------------------	-------------

Lavoro straordinario	1.955,00
Indennità di comparto	8.893,00
Progressioni economiche	39.740,00
Progressioni economiche vincolo da CCDI	
Posizioni organizzative -	22.722,30
Reperibilità	
Indennità di rischio	
Turno	
Maggiorazione	
Particolari responsabilità (art. 17 lett. f ccnl 1999)	11.704,00
Indennità (art. 17 lett. i ccnl 1999)	
agenti contabili	
Produttività	
Indennità per lo svolgimento di attività disagiate e pericolose	
Importi ancora da contrattare	
Totale	85.014,30
Somme neutralizzate:	
- Incentivo progettazione interna	10.500,00
- A.I.B. (Direzione spegnimento incendi)	5.481,00
Totale	15.981,00

PRESO ATTO che il confronto deve essere sempre effettuato con il dato del fondo di produttività - anno 2010, e che, a tal proposito, il fondo 2012 potrebbe anche essere superiore al fondo anno 2011, ma non al fondo anno 2010;

RICORDATO che una delle specifiche competenze di un dirigente o di un responsabile è quella della organizzazione, della gestione e della valutazione del personale assegnato e quindi (tesi avvalorata anche dalla recente riforma Brunetta), è il medesimo soggetto al quale compete, sulla base dei criteri stabiliti con la RSU, la scelta degli istituti di premialità da utilizzare per realizzare la migliore organizzazione ed attuare la più ampia valorizzazione del personale assegnato e che, diversamente, la contrattazione andrebbe ad invadere una competenza non propria;

PRESO ATTO che, in caso diverso, sarebbero la delegazione trattante e la rsu a stabilire l'organizzazione e la premialità dei dipendenti, compito spettante tipicamente ai dirigenti, in virtù delle responsabilità e delle competenze fissate dalla Legge;

EVIDENZIATO che alla RSU ed alla delegazione trattante spetta contrattare i criteri e la RSU può controllare e verificare la successiva applicazione degli stessi da parte dei dirigenti;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 45 del 07/11/2012 – Supplemento n° 142;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di RIPORTARE in parte dispositiva quanto previsto in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di PRENDERE ATTO

- della costituzione del fondo 2012 come risulta dal documento All. A alla presente deliberazione per un importo complessivo di € 110.650,00 di cui € 15.981,00 (somme neutralizzate incentivi progettazione) ed €6.821,00 (somme neutralizzate non utilizzate fondo anno precedente) e quindi per €87.848,00 storiche.

3. di EVIDENZIARE che:

- il fondo anno 2012 parte stabile è uguale a quello dell'anno 2010;
- il fondo complessivo 2012, anche considerando la parte variabile, è inferiore al fondo 2010;

4. di NOMINARE a far parte della delegazione trattante di parte pubblica il Segretario generale (Presidente) ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico;

5. di INDICARE la seguente destinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2012 parte fissa consistente in euro 70.073,00 alle seguenti voci di costo:

- sostenere il costo delle progressioni orizzontali già attuate	€39.740,00
- sostenere il costo dell'indennità di comparto	€8.893,00
- quota disponibile della parte stabile	€21.440,00

6. di indicare la seguente destinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2012 parte variabile consistente in €24.596,00
+ la quota disponibile della parte stabile di €21.440,00

- costo del lavoro straordinario autorizzato durante l'anno 2012	€1.955,00
- parte del fondo da destinare alla remunerazione di particolari responsabilità incluse le indennità relative alle aree delle posizioni organizzative di cui per indennità relative alle aree delle posizioni organizzative e per particolari responsabilità	€22.722,30 €11.704,00
- somma disponibile da destinare alla contrattazione decentrata	€2.834,00
- somme risultanti dal fondo 2011 non spese perché non destinate	€6.821,00
Totale contrattazione decentrata	€9.655,00
- somme neutralizzate da corrispondere per attività specifiche non personalizzate:	
- progettazione interna	€10.500,00
- A.I.B.	€ 5.481,00

7. di dare atto che la tabella riepilogativa della rideterminazione del fondo per l'anno 2012 (allegato "A" al presente atto) viene pubblicata sul sito web dell'ente in modo permanente ai sensi e per gli effetti del comma 11) dell'art. 67 del D.L. 25.06.2008, n. 112;
8. della composizione del fondo saranno assicurate le informazioni previste all'art. 67 del D.L. n. 112/2008 commi 8 e 9;
9. di DARE ATTO che una delle specifiche competenze di un dirigente o di un responsabile è quella della organizzazione, della gestione e della valutazione del personale assegnato e quindi (tesi avvalorata anche dalla recente riforma Brunetta), è il medesimo soggetto al quale compete, sulla base dei criteri stabiliti con la RSU, la scelta degli istituti di premialità da utilizzare per realizzare la migliore organizzazione ed attuare la più ampia valorizzazione del personale assegnato e che, diversamente, la contrattazione andrebbe ad invadere una competenza non propria;
10. di DARE ATTO altresì che, in caso diverso, sarebbero la delegazione trattante e la rsu a stabilire l'organizzazione e la premialità dei dipendenti, compito spettante tipicamente ai dirigenti, in virtù delle responsabilità e delle competenze fissate dalla Legge;
11. di EVIDENZIARE che alla RSU ed alla delegazione trattante spetta contrattare i criteri e la RSU può controllare e verificare la successiva applicazione degli stessi da parte dei dirigenti;
12. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 134 comma 4

UNIONE DEI COMUNI MONTANAI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



SG - 2012 - 302

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: **SEGRETARIO**

OGGETTO: C.C.N.L. Enti Locali. determinazione definitiva del Fondo Accessorio per l'anno 2012 .-

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

I RESPONSABILI

- COPPI ALDO
- PAPALINI CESARE
- PELLEGRINI
GIORGIO
- PUPPOLA STEFANO
- BALOCCHI
ALBERTO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

L'ISTRUTTORE
ADDETTO ALLA
U.O.SEMPLICE
RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

All. "A"



Adobe Acrobat
Document

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto ULIVIERI FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ile defissa il senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

